

**COMUNE DI CASCINA****MACROSTRUTTURA 8 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E CASA****BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI****AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNO 2026**

Vista la Legge del 09.12.1998, n.431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e ss. mm. ii.;

Vista la L.R.T. n. 2 del 2.01.2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23.06.2025 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse e riparto risorse anno 2025";

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 154 del 16.02.2026 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 851 del 23.06.2025 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2026.";

LA RESPONSABILE E.Q.

In attuazione della Determinazione n.816 del 1° settembre 2026

RENDE NOTO

che, dalla pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2026, decorrono i termini per la presentazione della domanda per l'erogazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss.mm.ii. - anno 2026.

ART. 1 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL BANDO

A pena di esclusione, per beneficiare del contributo, al momento della presentazione della domanda, è necessario possedere i seguenti requisiti:

A) residenza anagrafica nel Comune di Cascina e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

B) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.);

C) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Cascina, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

La domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l'intestatario dello stesso. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

E' facoltà del Comune, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

D) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal Comune di Cascina. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;

E) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), quadro FC3. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

F) le disposizioni di cui alle lettere D) ed E) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie, come da circolare R.T. prot. 0202978 del 17/05/2019);

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.555 del Codice di Procedura Civile;

G) possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;

H) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013 e ss.mm.ii., la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

I) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e dal patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii.) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dalle lettere E e H;

J) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), in corso di validità al momento della presentazione della domanda, senza difformità e/o omissioni, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del DPCM n.159/2013 e ss.mm.ii., non superiore a 32.724,49 euro, e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A", per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026, pari a 16.114,80 euro (circolare I.N.P.S. n. 153 del 19.12.2025).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B", per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Valore ISE compreso tra l'importo di 16.114,81 euro e l'importo di 32.724,49 euro, importo aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre (punto 3.1 lett. h, allegato B della deliberazione della Giunta della R.T. n. 154/2026).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a 16.500 euro (limite per l'accesso all'E.R.P.).

Per gli studenti universitari che facciano richiesta di contributo, il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

I suddetti requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

ATTENZIONE:

I soggetti con ISE uguale a zero (€ 0,00) oppure di importo inferiore rispetto al canone annuo di locazione, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:

1. assistenza da parte del Servizio Sociale Territoriale: tale condizione dovrà essere dichiarata dal richiedente nell'apposito spazio del modulo di domanda. La relativa documentazione sarà acquisita dall'ufficio competente;
2. presentazione di **autocertificazione (facsimile B)** circa la fonte di sostentamento da parte di una persona fisica con l'indicazione del codice fiscale del sostentatore, la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità del medesimo;
3. verifica d'ufficio del reddito rilevabile dalla DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
4. il soggetto richiedente o altro componente del nucleo familiare è percettore di altre fonti di sostentamento non dichiarabili ai fini ISEE e non rientranti negli esempi sopra elencati, con le quali si dimostri la capienza necessaria al pagamento del canone. Dichiarare la tipologia e l'ammontare dell'importo nello spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda.

Il Comune di Cascina si riserva ogni facoltà di effettuare controlli sui punti 2 e 4 di cui sopra.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.

Il Comune verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE con lo stato di famiglia anagrafico, salvo eccezioni previste dalla normativa ISEE.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- codice fiscale del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso sull'ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- tipo di contratto;
- superficie dell'alloggio in metri quadrati calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- numero nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto dichiarante;
- eventuale presenza di persone ultrasessantenni nel nucleo familiare;

- eventuale presenza di minorenni nel nucleo familiare;
- eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili con invalidità accertata;
- eventuale presenza nel nucleo familiare di almeno un componente in carico al Servizio Sociale Territoriale;
- la situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda.

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente in possesso dei requisiti sopra richiamati presenterà formale istanza, relativamente all'intero nucleo familiare, nei termini previsti dall'avviso, esclusivamente **On-line con SPID o CIE o CNS** direttamente sul sito del Comune di Cascina, al percorso di seguito indicato: <https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php> entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2026 (termine perentorio)**.

PRECISAZIONE: l'accesso con SPID è consentito oltre che dal profilo personale anche con quello di una terza persona delegata.

Il presente avviso (Allegato 1) ed il form on-line sono disponibili sul sito Internet del Comune di Cascina: <https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php>.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale e Casa ai seguenti recapiti:

- telefonici: 050719316 - 050719370 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed anche il pomeriggio di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

- E-mail: socialecasa@comune.cascina.pi.it

ART. 4 – COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in ordine decrescente, in base alla diversa percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE.

Gli ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce:

FASCIA "A", per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026, pari a 16.114,80 euro (circolare I.N.P.S. n. 153 del 19.12.2025).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B", per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Valore ISE compreso tra l'importo di 16.114,81 euro e l'importo di 32.724,49 euro (circolare I.N.P.S. n. 153 del 19.12.2025).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Saranno esclusi i nuclei in fascia A con un'incidenza inferiore al 14% e i nuclei in fascia B con un'incidenza inferiore al 24%.

ART. 5 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi e degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria articolata nelle due diverse fasce A e B, secondo l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza canone/valore ISE indicata al precedente art. 4.

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISE (con indicazione di due cifre oltre la virgola).

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Cascina per 15 giorni consecutivi.

Entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa, indirizzata al Servizio Sociale e Casa mediante invio di e-mail, nelle forme di legge (dichiarazione sostitutiva firmata corredata dal documento di identità del richiedente), all'indirizzo di posta elettronica **socialecasa@comune.cascina.pi.it** indicando nell'oggetto quanto segue: "cognome e nome del richiedente: opposizione alla graduatoria provvisoria contributo affitto 2026".

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

Esaminate le eventuali opposizioni, l'ufficio competente provvederà a redigere la graduatoria definitiva.

ART. 6 – CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii. secondo i seguenti parametri:

- **fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di 3.100,00 euro annui;
- **fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di 2.325,00 euro annui.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2026 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2026, e cessa al 31 dicembre 2026.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

ATTENZIONE:

Il contributo di cui al presente avviso, previsto dall'art. 11 della Legge 421/98, non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale (art. 3, c. 3.2, allegato A della Deliberazione della Giunta della R.T. n. 851/2025).

Il richiedente dovrà dichiarare per ciascun membro del nucleo familiare se sia risultato titolare di altro beneficio pubblico, proveniente da qualsiasi altro Ente pubblico (assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023 convertito nella L. 85/2023 ecc.), a titolo di sostegno abitativo relativo al medesimo periodo temporale di riferimento (anno 2026):

- ai sensi dell'art.4 lett. a) del Regolamento comunale per il governo dell'emergenza abitativa ed i suoi interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2022, il contributo comunale già corrisposto e autorizzato dalla Commissione Sociale per l'Emergenza Abitativa del Comune di Cascina, a valere sulle risorse del Fondo Sociale per l'Emergenza Abitativa, vale come anticipazione del contributo di cui al presente avviso riferito al medesimo periodo;
- qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall'articolo 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il Comune può prevedere l'esclusione totale dal contributo affitto o erogarlo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

Ove il richiedente o altro componente del nucleo familiare abbia beneficiato di altri contributi aventi la medesima finalità, di cui sopra il contributo teorico sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulabilità.

I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004).

ART. 7 – CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia. In tal caso, gli eredi dovranno presentare la certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato ed entro la scadenza indicata dal presente bando (1 febbraio 2027), le ricevute di pagamento dei canoni fino alla data del decesso del richiedente.

In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.

Il Comune, tramite la procedura web, indicherà nella singola scheda del richiedente, il canone di locazione complessivo risultante dal contratto ed il numero dei nuclei residenti nell'alloggio, ciò consentirà al sistema di determinare automaticamente l'incidenza canone/ISE ed il contributo teorico spettante.

Sia nel caso di cambiamento di contratto nel medesimo alloggio sia nel caso di residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune di Cascina, nel periodo tra il 1 gennaio 2026 e la data di scadenza del bando dovranno essere allegati alla domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso di contratti con canoni annui diversi, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai diversi contratti in rapporto alle effettive mensilità pagate e rispetto all'ISE.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Cascina successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31 dicembre 2026 dovranno essere trasmessi all'Ufficio Casa del Comune di Cascina all'indirizzo email: socialecasa@comune.cascina.pi.it, **entro e non oltre il 1° febbraio 2027**, oppure **On-line con SPID o CIE o CNS** direttamente sul sito del Comune di Cascina, nella sezione appositamente dedicata, al percorso di seguito indicato: <https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php>, **nel periodo dal 15 dicembre 2026 ed entro il termine perentorio del 1° febbraio 2027**, entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui dalle attestazioni di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

1. canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
2. canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

ART. 8 – DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili regionali e comunali e dietro esibizione della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione.

È facoltà del Comune destinare una percentuale delle suddette risorse alla fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Nel caso in cui le risorse finanziarie risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l'Amministrazione Comunale si riserva, successivamente, di decidere modalità e percentuali diverse di erogazione del contributo.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

ATTENZIONE: non saranno erogati contributi inferiori all'importo di 200,00 euro (art. 5, c. 5.3, allegato A della Deliberazione della Giunta della R.T. n. 851/2025).

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto e nemmeno determina l'erogazione del contributo se a seguito di ulteriori controlli emergono discrepanze.

In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa dal beneficio del contributo, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, coloro che risulteranno ammessi dovranno inviare all'Ufficio Casa, nel periodo dal 15 dicembre 2026 ed entro il 1° febbraio 2027, la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione anno 2026, pena la parziale erogazione del contributo, esclusivamente On-line con SPID o CIE o CNS accedendo direttamente sul sito del Comune di Cascina, nella sezione appositamente dedicata, al percorso di seguito indicato: <https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php>

Il termine perentorio di trasmissione della sopra indicata documentazione è il 1° febbraio 2027. Non saranno fatte ulteriori richieste.

La documentazione attestante il pagamento del canone potrà assumere una delle seguenti modalità:

RICEVUTA FISCALE MENSILE con **marca da bollo** da due euro e con specificati i seguenti dati:

- nome e cognome di chi effettua il pagamento;
- nome e cognome di chi riceve il pagamento;
- importo canone;
- periodo di riferimento;
- ubicazione dell'immobile;

RICEVUTA FISCALE UNICA con **marca da bollo** da due euro e con specificati i medesimi dati indicati al punto precedente;

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2026 secondo il **facsimile C** disponibile sul sito;

BONIFICO BANCARIO O POSTALE contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopra indicate.

ART. 9 – RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice IBAN.

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'Ufficio Casa anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto.

In caso di variazione del conto corrente e di ogni altra modifica relativa al codice IBAN, è necessario che la relativa comunicazione sia trasmessa all'Ufficio Casa per email, nelle forme di legge (dichiarazione sostitutiva firmata corredata dal documento di identità del richiedente), all'indirizzo di posta elettronica **socialecasa@comune.cascina.pi.it**

Tale comunicazione deve contenere: il riferimento al presente bando, il nominativo del richiedente, l'intestatario del nuovo conto corrente e il nuovo IBAN.

Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare il limite di legge previsto al momento della liquidazione degli stessi. Pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi, **tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale. Non sono accettati IBAN di carte prepagate e libretti postali.**

ART. 10 – AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/20000 ss.mm.ii.

Alla domanda (facsimile A) deve essere allegata pena l'esclusione dal beneficio, la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità in corso di validità (fronte retro);
2. copia del titolo di soggiorno in corso di validità del richiedente (fronte retro) oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
3. **copia integrale del contratto di locazione sottoscritto e regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro;**
4. **nel caso dell'opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011, allegare copia integrale del contratto di locazione sottoscritto e regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate e copia della documentazione che attesta l'adesione al regime di "cedolare secca" in regola alla data di presentazione della domanda relativa all'annualità in corso;**
5. copia della documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1 lett. F) del presente bando; per quanto riguarda i Paesi esteri tale documentazione deve essere prodotta secondo la normativa vigente in materia;
6. in caso di valore ISE pari a zero oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione, allegare dichiarazione facsimile B del soggetto che presta aiuto (in caso ricorra tale condizione);
7. la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione fino alla data di presentazione della domanda.

Occorre allegare inoltre copia della documentazione necessaria a dimostrare le condizioni previste dall'art. 1 lett. G) del presente bando; per quanto riguarda i Paesi esteri tale documentazione deve essere prodotta secondo la normativa vigente in materia; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Il regolare pagamento dei canoni di locazione dell'anno 2026 sarà dichiarato in fase di presentazione della domanda. È data facoltà di allegare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni relativi al suddetto periodo.

ATTENZIONE:

Ai fini della liquidazione del contributo dovrà essere presentato quanto segue:

- **la documentazione attestante il pagamento dei canoni da gennaio a dicembre 2026**, prodotta con una delle modalità descritte all'art. 8, **dovrà essere inviata all'Ufficio Casa nel periodo dal 15 dicembre 2026 ed entro il termine perentorio del 1° febbraio 2027**, esclusivamente **On-line con SPID o CIE o CNS** direttamente sul sito del Comune di Cascina, nella sezione appositamente dedicata, al percorso di seguito indicato: <https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php>
- la documentazione attestante la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI) qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca tale beneficio, da produrre contestualmente alla presentazione della domanda o con una delle modalità descritte all'art. 8, **dovrà essere inviata all'Ufficio Casa nel periodo dal 15 dicembre 2026 ed entro il termine perentorio del 1° febbraio 2027**, esclusivamente **On-line con SPID o CIE o CNS** direttamente sul sito del Comune di Cascina, nella sezione appositamente dedicata, al percorso di seguito indicato: <https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php>.

ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Cascina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”*. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

Ferma restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Il Comune si riserva di trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

ART. 12 – INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.

Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link: <https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306>

Cascina, 1° Settembre 2026

La Responsabile E.Q.
Macrostruttura 8 Servizi Socio Assistenziali e Casa
Dott.ssa Alice Gorelli